



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 gennaio 2015  
(OR. en)

16422/14

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0341 (NLE)**

---

**PECHE 574**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2015, le  
                          possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel  
                          Mar Nero

---

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2015 DEL CONSIGLIO**

**del**

**che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock  
e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, le misure di conservazione devono essere adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca nel Mar Nero, comprese, se del caso, alcune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (4) I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (5) Per la pesca dello spratto, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento, le possibilità di pesca per la pesca dello spratto devono essere stabilite in modo da evidenziare le catture anziché gli sbarchi.
- (6) L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare ai suoi articoli 33 e 34, relativi, rispettivamente, alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono dati alla Commissione.
- (7) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96<sup>2</sup>, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (8) Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, è importante che le attività di pesca nel Mar Nero contemplate dal presente regolamento siano aperte a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

# CAPO I

## Ambito di applicazione e definizioni

### *Articolo 1*

#### *Oggetto*

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero per il 2015.

### *Articolo 2*

#### *Ambito di applicazione*

Il presente regolamento si applica alle navi dell'Unione operanti nel Mar Nero.

### *Articolo 3*

#### *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "Mar Nero": la sottozona geografica 29 come stabilito nell'allegato 1 del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

- b) "nave dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- c) "stock": una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;
- d) "totale ammissibile di catture (TAC)": la quantità di ciascuno stock che può essere catturata o sbarcata nell'arco di un anno, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- e) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.

## **CAPO II**

### **Possibilità di pesca**

#### *Articolo 4*

#### *TAC e loro ripartizione*

I TAC per le navi dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le eventuali condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

## *Articolo 5*

### *Disposizioni speciali in materia di ripartizione*

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:

- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- d) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

## *Articolo 6*

### *Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco*

Le catture e le catture accessorie di rombo chiodato in attività di pesca non soggette all'obbligo di sbarco sono conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da navi dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

## **CAPO III**

### **Disposizioni finali**

#### *Articolo 7*

##### *Trasmissione dei dati*

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 8*

##### *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---



## ALLEGATO

### TAC APPLICABILI ALLE NAVI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni a essi funzionalmente collegate.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto

Specie:	Rombo chiodato <i>Psetta maxima</i>	Zona:	Acque dell'Unione del Mar Nero TUR/F37.4.2.C.
Bulgaria	43,2	TAC analitico.	
Romania	43,2	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	86,4 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

(1) Dal 15 aprile al 15 giugno 2015 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, l'imbarco, lo sbarco e la prima vendita.

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque dell'Unione del Mar Nero SPR/F37.4.2.C
Bulgaria	8 032,5	TAC analitico.	
Romania	3 442,5	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	11 475	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		